

Delibera N. 187/10/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società radiotelevisione di Campione s.p.a. (emittente televisiva satellitare “Telecampione” – ch 833) per la violazione dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, e dell’articolo 3, comma 2, del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi la delibera n. 127/00/CONS, approvato con delibera dell’Autorità n. 127/00/CONS del 1 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 aprile 2000, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le note della Lega Consumatori del 28 aprile 2009, pervenuta all’Autorità il 28 aprile (prot. 34392), del 4 maggio 2009, pervenuta all’Autorità il 04 maggio (prot. n. 35605) e del 22 maggio 2009, pervenuta all’Autorità il 22 maggio (prot. n. 40587) con le quali è stata segnalata la violazione del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite da parte di alcune emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale per aver trasmesso televendite di servizi di astrologia, cartomanzia e pronostici relativi al gioco del lotto, nel corso delle quali sono state sovrimpresse

numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, ma senza fornire i relativi supporti audiovisivi;

VISTA la nota del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza in data 24 luglio 2009, prot. n. 60011, a riscontro della richiesta da parte dell'Autorità con note del 15 maggio 2009 (prot. n. 319/DIC/09) e del 27 maggio 2009 (prot. n. 349/DIC/09) di acquisizione delle registrazioni della programmazione andata in onda sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito satellitare "*Telecampione*" (ch 866), della società Radiotelevisione di Campione S.p.a., con sede legale in Campione d'Italia (CO), Piazza Milano, 4 e sede amministrativa in Milano, via Mambretti n. 9, i giorni 22 aprile 2009 e 1 maggio 2009;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 22 dicembre 2009 n. 174/09/DICAM – Proc. n. 2033/MC, notificato in data 23 marzo 2010, con il quale è stata contestata alla società Radiotelevisione di Campione S.p.a., con sede legale in Campione d'Italia (CO) Piazza Milano, 4, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "*Telecampione*" (ch 866, *rectius* 833), la violazione dell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni per aver trasmesso televendite di servizi di astrologia, cartomanzia e pronostici relativi al gioco del lotto, nel corso delle quali sono state sovrimpresse numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo. In particolare si rilevava che:

1. il 22 aprile 2009, dalle ore 10:01 circa alle ore 11:00 circa (orario di fine della registrazione disponibile sui supporti pervenuti, sebbene da registro dei programmi, è indicato come avente inizio a partire dalle ore 09.59 e fine alle ore 12.59) è stato trasmesso un programma di televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto denominato "*Dir. Imm. Marconi – Lotto - Da studio*", nel corso del quale i presentatori, dapprima Diego (dalle 10:01 alle 10:30) quindi Aries (dalle 10:30 alle 11:00), invitano continuamente i telespettatori a comporre le numerazioni telefoniche con tariffazione a sovrapprezzo mostrate in sovrimpressione o annunciate verbalmente durante il programma (899.026.026 – 899.026.035 – 899.026.037 – 899.026.084 – 899.026.085 – 899.70.70.69 – 899.70.70.85 – 895.500.50.73 – 895.500.50.74 – 895.500.50.80), al fine di conoscere i numeri del lotto da giocare alla prossima estrazione e alcune numerazioni a tariffa urbana (02.89.70.55.03 – 02.89.70.55.04 – 02.89.70.55.11 – 02.89.70.55.12) per poter intervenire in diretta nella trasmissione. Il programma peraltro non reca la scritta in sovrimpressione "televendita" né altre scritte volte ad identificarne il contenuto, e non fornisce evidenza in merito alla circostanza per cui le previsioni del lotto si svolgano effettivamente su base di inferenza statistica, avvalendosi di sedicenti esperti in collegamento telefonico (il signor "Ottaviano");

- per quanto riguarda la parte di programma condotta da Diego, il conduttore inizia la trasmissione annunciando la partecipazione alla puntata da parte di Ottaviano, un sedicente esperto di lottologia: “... ospite in Punto lotto alle otto, un nome una garanzia... risultati garantiti e incassati con i ritardatari... il grande ritorno del grande romano Ottaviano, un italiano vero! ... arriva e mi consegna personalmente degli ambi secchi!!!” (10:01). Sullo sfondo appaiono i numeri 899.70.70.69 a tariffazione specifica e 02.89.70.55.12, accompagnato dalla scritta “senza nessun addebito in bolletta”. Nel dettaglio:
 - nonostante sia in convalescenza, interviene in diretta telefonicamente Ottaviano (10:04), con voce gutturale e modificata. Diego enfatizza la straordinarietà della partecipazione di Ottaviano alla diretta, affermando: “83 sulla ruota di Cagliari... hanno ringraziato... ora ha una giocata importante e la vuole condividere ... C’è la CRISI, c’è bisogno di vincere, c’è da andare a proporre una giocata...”. Diego offre le informazioni di Ottaviano “a una sola telefonata” e apre le linee 02.89.70.55.12 e 899.70.70.69 annunciando: “il codice arancio che ai primi 300 offre una panoramica sui ritardatari ...dall’italiano che ha permesso agli italiani di vincere” (10:08). Durante la televendita si sente in sottofondo la canzone di Toto Cutugno “Un italiano vero” fino alle 10.10, quando cambia il numero telefonico a tariffazione specifica 899.026.035 indicato in sovrimpressioni, e Diego riprende la conduzione del programma dicendo: “non esagero con le linee, ma voglio che gli italiani giochino, ... un 899 nuovo... da rete fissa solo 2 euro, anche lo 02 a 2 euro... Pacchetto all inclusive... Vi offro una sola telefonata, siamo pronti con le 100 linee!!!”;
 - alle 10.11 parte il “contatore” di una televendita, con musica suggestiva in sottofondo, fino alle 10.13, quando Diego si ricollega con Ottaviano il quale, con marcato accento del centro Italia e sempre con voce alterata da strumenti tecnici, ribadisce che le sue informazioni hanno “pagato”...” chi ha seguito ha ottenuto risultati clamorosi!”. Alle 10.14 Diego lancia una nuova televendita e sullo schermo appare il numero 895.500.50.80, accompagnato dall’annuncio che si tratta di un numero accessibile anche senza abilitazione e che consente 150 linee. Alle 10.17 Diego ribadisce che l’895 è aggiornato fino alle 24, mentre alle 10.18 interviene Ottaviano in persona per congedarsi e Diego ricorda ai telespettatori che Ottaviano “ci ha fatto vincere gli ultimi ambi ritardatari... ambo secco in una sola telefonata”. Alle 10.19 Diego esclama: “Promozione per i cellulari!” mentre sullo schermo riappare la numerazione 899.026.035 che egli invoglia a chiamare prospettando l’imminente chiusura delle linee: “Le ultime chiamate, poi il numero

verrà chiuso, ciò significa che troverete occupato, non pagherete nulla... Oggi potevo presentarmi con più di 500 fax arrivati nell'ultimo periodo per Ottaviano, ma avrei perso tempo, preferivo farvi giocare...";

- ha quindi inizio una sequenza di televendite: dalle 10.21 alle 10.22 appare sullo schermo un contatore alla rovescia che segna 50 e scende di secondo in secondo, al giungere delle telefonate degli utenti e quindi, dalle 10.22 alle 10.23, appare sullo schermo la numerazione a sovrapprezzo 899.70.70.69, accompagnato da musica suggestiva; dopo circa un minuto interviene Diego, il quale lancia un ulteriore cambio di numero (899.026.037): *"...!ho ancora 7 minuti di diretta... per la decima del mese! Ora un terno che corrisponde ad una data, ma non intendo spiegarmi di più, intendo dare la possibilità a chi, in questi anni, non ha mai mancato l'appuntamento con la decima del mese, dove abbiamo azzeccato l'ambo, o anche il terno, e oggi vi regalo in diretta il numero jolly: il 90!..."*. Alle ore 10.26 appare il numero 899.026.037 e Diego lo introduce: *"La offro solo a 100 di voi!"* Il contatore è pronto, le telefonate hanno il via alle 10.27; a partire dalle 10.28 in sovrimpressioni appare il numero 895.500.50.81 col contatore, fino alle 10.29; alle 10.30 appaiono l'899.026.026 e lo 02.89.70.55.11 e Diego annuncia che i numeri in questione saranno attivi per i successivi 5 minuti e appaiono in sovrimpressioni i numeri 899.026.084 e lo 02.89.70.55.03 fino alla fine della parte di programma;
- per quanto riguarda la parte di programma condotta da Aries, sedicente esperta di lotto, la conduttrice ripercorre, a partire dalle 10:33, alcuni successi della sua trasmissione, vantandosi di aver azzeccato alcune giocate *"26 sulla ruota di Firenze come quarto estratto!!!...devo usare parole tecniche: noi sulla ruota di Torino abbiamo sbancato!"*. Nel dettaglio:
 - Aries annuncia quindi la possibilità di ottenere delle giocate vincenti chiamando i numeri in sovrimpressioni e avvia la televendita attivando il "contatore" delle 150 linee disponibili (10:40). Alle 10.41 Aries interrompe la musica di sottofondo esclamando *"solo 70 linee, attenzione, la quartina d'emozione! Ultime 50 linee!!!..."*, quindi cambia nuovamente il contatto telefonico (895.500.50.73), che Aries annuncia suadente dicendo *"Attenzione, CODICE ROSSO !!! 2 soli euro, non compri niente, signori miei... un solo euro e te ne porti a casa 50!!!"* (10:42). Il via alle telefonate per la televendita del pronostico è dato alle 10.43 e, alle 10.45 la conduttrice interviene nuovamente specificando che il numero 895 resta attivo fino alle ore 22;
 - alle 10.46 viene lanciata una nuova televendita col *"codice arancione"*

alla numerazione a sovrapprezzo 899.70.70.85, con 40 linee attive: *“le prime 10 le offre Aries, le altre trenta Puntotel”*. La trasmissione continua con Aries che enfaticamente esclama: *“vi dico solo una cosa: ricordatevi di chi ha bisogno!!!”*. Poi illustra un sistema supposto vincente, parlando di un supposto *“quadro estrazionale”* e, per dimostrarlo, mostra fax e lettere di ringraziamento pervenuti in redazione e inviati da presunti vincitori. Aries promuove quindi le numerazioni 899.026.085 e 02.897.05.504 promettendo *“vi regalo, solo su questo codice, tre numeri ruota secca”* (10:53) e durante la televendita, che dura fino alle 10.55, restano in sovrimpressione questi numeri con in sottofondo della musica;

- alle 10.56 ritorna la conduttrice: *“Diamo a tutti la possibilità a tutti coloro che non hanno l’899 in casa”*; immediatamente appare sullo schermo il numero 895.500.50.74. Una volta aperte le linee Aries interviene ancora per invitare gli ascoltatori a chiamare *“La previsione di ieri sera è CAL-DIS-SI-MA!!! Le ultime 70 linee, grazie regia!”*. Viene ricordato che l’895 è attivo fino alle ore 20. Alle 10.58 compaiono in sovrimpressione le numerazioni telefoniche 899.026.084 e 02.89.70.55.03, e Aries conclude la sua conduzione dicendo con voce ispirata: *“Due soli euro, io mi vergogno, ma basta che voi ricordiate chi ha bisogno”*;

2. l’1 maggio 2009:

- dalle ore 20:01 circa alle ore 20:30 circa (orario di fine della registrazione disponibile sui supporti pervenuti) è stato trasmesso un programma di televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto denominato *“Lotto alle 8”*, nel corso del quale i conduttori Luciano e Luciana invitano continuamente i telespettatori a comporre le numerazioni telefoniche con tariffazione a sovrapprezzo mostrate in sovrimpressione o annunciate verbalmente durante il programma per ottenere combinazioni di numeri da giocare al lotto (899.026.068 – 895.5055002 – 899.026.097 – 899.026.078 – 895.5055013 – 895.5055006) e alcune numerazioni a tariffa urbana (02.89705520 – 02.89705521) per poter intervenire in diretta nella trasmissione. Il programma peraltro non reca la scritta in sovrimpressione *“televendita”* né altre scritte volte ad identificarne il contenuto, e non fornisce evidenza in merito alla circostanza per cui le previsioni del lotto si svolgano effettivamente su base di inferenza statistica, ma avvalendosi di sedicenti esperti di cui è detto attraverso l’enfatico resoconto dei conduttori (una *“giovane lottologa”* ed *“il professor Brambilla”*). Le numerazioni cambiano varie volte durante la trasmissione, inizialmente sono 899.026.068 (*“da tutti i telefoni fissi e cellulari”*) e 02.89705520 (*“senza nessun*

addebito in bolletta”). Nel dettaglio:

- in apertura di trasmissione i conduttori, riferendosi ad una giovane lottologa che fornisce i numeri da giocare al lotto, affermano: *“noi potremmo solo dare la pagina della giovane lottologa e andare in ferie”*, *“È vero, - fa eco Luciana - con lei veramente si gioca e si vince, quindi noi diamo queste previsioni...e ogni volta che c'è l'estrazione io resto più che stupita (...) dopo tanti anni che facciamo lotto, mi ha stupito questa giovane lottologa, vince sempre al primo colpo e vince ambo secco, pazzesco! Sono novanta i numeri, lei dà un ambo ed esce!!”* (20:02). Luciano aggiunge che *“la giovane lottologa ha preparato un ambo che deve per forza uscire... di obbligo e sicurezza non c'è niente, lo dico chiaro, però considerando tutte le vincite che stiamo facendo al primo colpo...questo è un metodo che con la prima estrazione del mese (...) danno questo ambo secco”*, *“Il metodo che ci dà, ricava un ambo secco per la prima estrazione del mese”*, *“Le prime venti persone prenderanno proprio il metodo, ma solo le prime venti, non di più”* (20:06). Luciano si rivolge quindi al pubblico femminile con grande concitazione dicendo: *“Signore, attenzione!!! Le prime venti di voi avranno il metodo in regalo!! Voi lo sapete è un metodo che vince sempre al primo colpo, dovete solo avere la pazienza di arrivare all'ultima estrazione del mese (...) questo metodo è veramente oro!!”* (20:07);
- dopo questa ampia promozione dei servizi offerti, i due conduttori danno il via alle telefonate per le televendite promuovendo con entusiasmo la numerazione a sovrapprezzo a prefisso 899.026.068, specificando che il numero indicato nella parte inferiore dello schermo 02.89705520 è riservato *“agli abbonati o a chi vuole abbonarsi. 100 linee da adesso, se trovate occupato le linee sono finite (..) il metodo è geniale!!”*. Le numerazioni da chiamare, che cambiano più volte nel corso della trasmissione, vengono mostrate in sovrimpressioni con sottofondo musicale durante le diverse televendite (20:08-20:09, 20:12-20:13, 20:15-20:16, 20:21-20:23, 20:26-20:28);
- dopo la prima televendita, il conduttore Luciano dice in diretta dallo studio: *“domani non daremo più questa previsione, cercate di capire, è una previsione che non ha rivali (...), è normale investire un euro su questo, è l'evento dell'anno, non è mai esistita una persona nella storia del lotto, che in tre estrazioni (..) si vince sempre al primo colpo (...) questa previsione va presa oggi!!”* (20:11). Cambia quindi la numerazione in sovrimpressioni e compare l'895.5055002 ed il

conduttore riprende: *“Ricominciamo, Luciana, ci concedono le linee a due euro, nelle linee a due euro le prime venti persone avranno il metodo, perciò attenzione!! Chi si affretta a chiamare appena daremo il via avrà il metodo, è un metodo perpetuo, quando si presenta una certa condizione all’ultima estrazione del mese, è una ricerca matematica accurata che le ha sempre dato ragione, è un metodo fortissimo nato con la camicia perché vince quasi sempre!”* (20:13);

- alle ore 20.18 cambia di nuovo la numerazione in sovraimpressione, che ora è 899.026.097, e viene introdotto il personaggio del Professor Brambilla, altro sedicente lottologo ed esperto: *“L’ottimismo è la terapia del Professor Brambilla”* recita la scritta in sovrimpressione (20:24). Luciano quindi incita i telespettatori dicendo: *“Questo ambo giochiamocelo bene, non dico giocare la casa, ma con grande coscienza focalizziamo questo ambo e andiamolo a giocare, il professor Brambilla lo dà per un solo colpo, chi lo gioca lunedì è già troppo tardi, la condizione è giocare a colpo secco!”*, per poi invitare con grande enfasi e concitazione i telespettatori a contattare il numero 899.026.097: *“Attenzione signori, attacca e sgancia, un solo ambo secco garantito matematicamente e statisticamente dal Professor Brambilla”* (20:19). Prosegue Luciana, esortando: *“Signori, 100 linee a due euro per tutti”* (20:23) ed invitando a chiamare il numero 895.5055013. Alle ore 20.24 cambia nuovamente la numerazione in sovrimpressione: questa volta i numeri da contattare per avere i numeri da giocare al Lotto sono il numero 899.026.078 da tutti i fissi e cellulari e il numero 02.89705521 per chi desidera abbonarsi ed evitare la fatturazione in bolletta;
- verso la fine del programma, alle 20:25 Luciano ricorda di nuovo la lottologa di cui si è parlato all’inizio della puntata: *“Mancano 5 minuti alla fine della trasmissione, scegliamo di vincere a colpo con la strategia della giovane lottologa (...) avete solo due numeri, dovete solo prenderli ed andarli a giocare. Signori ormai questa giovane lottologa è una garanzia! Non abbiamo bisogno di dire niente, perché all’interno del registrato c’è tutto”*. *“Bene – prosegue Luciana – io direi di dare la linea, quando trovate l’occupato sono terminate le linee”*. In chiusura del programma (20:30), i conduttori invitano a contattare la numerazione 895.5055006 (e, da numeri Wind, il numero 895.5005086);

VISTA la memoria difensiva pervenuta in data 22 aprile 2010, prot. n. 24332, della società Radiotelevisione di Campione S.p.a., in cui essa eccepisce l’illegittimità della contestazione per la mancata osservanza del termine di novanta giorni per la notifica dell’atto di contestazione della violazione, considerando come *dies a quo* per il

calcolo del termine non la data del verbale di accertamento il 22 dicembre 2009, bensì la data di trasmissione dei programmi contestati (22 aprile o 1 maggio 2009) ovvero di ricezione da parte dell'Autorità del materiale da parte della Guardia di finanza il 24 luglio 2009, a fronte delle date di spedizione dall'Ufficio postale di Roma l'8 marzo 2010 e di ricezione da parte della Società il 23 marzo 2010. In via subordinata, la Società chiede, qualora non si ritenga di disporre l'archiviazione, di applicare la riduzione della sanzione a un decimo, come previsto per l'emittenza locale dall'articolo 51, comma 5, del Testo unico, e giustifica tale richiesta contestando la qualificazione dell'emittente quale satellitare, in quanto Telecompiante non è titolare di un'autorizzazione a trasmettere sul satellite, ma, piuttosto, si è avvalsa della facoltà di ripetere simultaneamente sul satellite la propria programmazione su frequenze terrestri;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente, essendosi il procedimento svolto nel pieno rispetto dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689/81, che per la decorrenza del termine di novanta giorni fa riferimento all'"avvenuto" accertamento. La circostanza che l'accertamento deve essere avvenuto implica che si debba considerare non già l'inizio dell'attività di vigilanza, ma la sua conclusione. Ciò in quanto l'accertamento consiste in una complessa attività che si sostanzia nello svolgimento dei poteri accertativi derivanti dall'art. 13 della medesima legge, i quali non si esauriscono nell'acquisizione dei dati afferenti all'infrazione, ma includono anche la valutazione di tali elementi da parte dell'autorità di controllo (cfr. Cass. SS.UU. civ. 27 aprile 2006, n. 9591 e giurisprudenza ivi richiamata). In particolare la Cassazione ha affermato che *"in tema di sanzioni amministrative il termine prescritto per la notifica degli estremi della violazione, che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento"*, momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli *"organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto"* (cfr. *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005). Il principio espresso dalla Cassazione sopra richiamato si confà ancor più al caso di specie in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da organi amministrativi (Guardia di finanza) diversi dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio che è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente calcolato a far data dal verbale di accertamento del 22 dicembre e la trasmissione per notifica dell'atto di contestazione dall'Ufficio postale di Roma in data 23 marzo 2010 come si legge dalla relazione di notifica allegata all'atto notificato,

pervenuta anche alla Società, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge, sicché l'argomento della Società deve ritenersi priva di pregio.

Quanto all'argomento relativo alla supposta natura non satellitare dell'emittente "Telecampione", in quanto priva di autorizzazione per la trasmissione satellitare, si rileva che l'art. 22 del Testo unico della radiotelevisione dispone che *"ai fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità"*; tale disciplina, quanto alle reti satellitari, è stata recata dall'Autorità dalla delibera n. 127/00/CONS che all'art. 9 prevede che *"Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri è consentita, previa notifica dell'Autorità, inclusiva anche dei dati di cui all'Allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite"*. L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ai sensi dell'art. 3 della citata delibera non è dunque l'unica modalità per poter legittimamente trasmettere su reti satellitari, essendo ben possibile la trasmissione simultanea di programmi già abilitati a trasmettere su reti terrestri. Qualora il programma trasmesso in cd. simulcast sia locale sulle reti terrestri, esso perde la sua natura di emittente locale sulle reti satellitari essendo queste ultime per definizione sovranazionali in virtù del cd. cono d'ombra del satellite impiegato per la diffusione del segnale. Dato che la ripetizione sul satellite di programmi diffusi in ambito locale su reti terrestri estende l'ambito territoriale da locale a nazionale soccorre l'art. 2, comma 1, lett. n), del citato Testo unico che definisce l'ambito nazionale quale *"esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale"*. Ne consegue l'applicabilità ai programmi locali irradiati in simulcast sul satellite del regime giuridico previsto per l'emittenza nazionale, quali ad esempio gli obblighi di programmazione di opere europee e l'esclusione dal beneficio della riduzione al decimo delle sanzioni amministrative. Non sussistono dunque gli estremi per l'applicazione del beneficio di cui all'art. 51, comma 5, del Testo unico;

RITENUTO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, in data 22 aprile 2009, dalle ore 10:01 circa alle ore 11:00 circa e 1 maggio 2009 dalle ore 20:01 circa alle ore 20:30 circa, un programma di promozione di linee telefoniche a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, integrando la fattispecie di programmazione di cui alle citate norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente con specifico riferimento alla tutela dei minori;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di cartomanzia e assimilabili, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1), che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in

sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3) e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti (comma 2);

CONSIDERATO, inoltre, che la rilevata omissione dell'inserimento della scritta "televendita" integra la violazione della norma di cui all'articolo 3, comma 2, della succitata delibera n. 538/01/CSP come modificata, la quale prescrive che "*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*" e che ai sensi del successivo comma 4 i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso;

RILEVATA per l'effetto la violazione dell'articolo del combinato disposto dell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite in data 22 aprile 2009, dalle ore 10:01 circa alle ore 11:00 circa e 1 maggio 2009 dalle ore 20:01 circa alle ore 20:30 circa;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Radiotelevisione di Campione S.p.a. deve ritenersi mediamente elevata, in quanto a fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali su reti terrestri, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni del combinato disposto dell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, nella misura di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquattotto/00) pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) per ciascuna delle due (n. 2) violazioni rilevate in data 22 aprile 2009 e 1° maggio 2009, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Radiotelevisione di Campione S.p.a. con sede legale in Campione d'Italia (CO), Piazza Milano 4, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "Telecampione" (ch 866), di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquattotto/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 187/10/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 187/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola